



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 322 del 2009, proposto da:
Enza Caruso, rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Infantino, con domicilio
eletto presso Rosario Infantino in Reggio Calabria, via S. Caterina Trav. Privata,
21;

contro

Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Calabria, rappresentato e difeso
dall'avv. Maria Mirigliani, con domicilio eletto presso Maria Mirigliani in
Catanzaro, Vico III, Mario Greco, 2; Regione Calabria, rappresentato e difeso
dall'avv. Gianclaudio Festa, con domicilio eletto presso Gianclaudio Festa in
Catanzaro, c/o Avv.Reg.Le -viale De Filippis;

e con l'intervento di

Consigliera Regionale di Parità, rappresentato e difeso dall'avv. Concettina
Siciliano, con domicilio eletto presso Concettina Siciliano in Reggio Calabria, via
De Nava, 117;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento, se esiste, di estremi e contenuti ignoti col quale l'Amministrazione ha (avrebbe) escluso la ricorrente dal concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Biologo, della determinazione della Commissione, se esiste, con la quale la stessa si sarebbe determinata a non fare sostenere alla ricorrente la prova orale, degli atti e verbali del concorso se lesivi della posizione della ricorrente, della delibera n. 1154 del 02/12/2008 di approvazione dei verbali e graduatoria finale del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 4 posti di Dirigente Biologo, e del regolamento di concorso approvato con decreto Commissariale n. 435 del 04/08/2006...

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Calabria;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 07/05/2010 il dott. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1.— Con ricorso regolarmente notificato e depositato la ricorrente espone che, con bando del 13 ottobre 2006, l'Arpacal ha indetto un concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente biologo.

La ricorrente ha partecipato al predetto concorso. Risultando idonea alla prova pratica con il punteggio 22/30, è stata convocata, con nota del 22 ottobre 2008, per sostenere la prova orale, il 13 novembre 2008.

Con lettera raccomandata del 29 ottobre, la ricorrente, essendo in stato di gravidanza, con parto programmato per il giorno 19 novembre, ha chiesto, allegando certificato medico, il differimento della prova.

La commissione, con provvedimento del 7 novembre, ha comunicato che l'art. 34 del regolamento dell'ente prevede che il concorrente che non si presenti alla prova orale nel giorno stabilito viene escluso; è possibile il differimento per gravi e comprovati motivi soltanto quando la prova è programmata in più giorni.

Nondimeno, la stessa commissione ha comunicato che sarebbe stata disposta a fare sostenere la prova in altra sede il giorno 13 novembre, successivamente all'espletamento delle procedure concorsuali da parte degli altri candidati.

Con telegramma dell'11 novembre la ricorrente ha accettato la proposta. A tale comunicazione non è seguita risposta, anche perché con successiva comunicazione del giorno 13, sempre la ricorrente ha fatto presente la sua impossibilità a sostenere la prova di esame, nei termini stabiliti, avendo partorito il giorno precedente.

Alla luce dei fatti sinteticamente indicati, si assume la illegittimità degli atti impugnati per violazione degli artt. 2, 3, 37 e 51 della Costituzione, nonché per violazione dell'art. 27 del d.lgs. n. 198 del 2006. In particolare, si assume che i provvedimenti posti in essere dall'amministrazione avrebbero violato il diritto costituzionale delle donne ad avere un trattamento non discriminatorio, nonché il diritto alla tutela della maternità.

Si assume, inoltre, la illegittimità degli atti impugnati per eccesso di potere derivante da travisamento, erroneità, manifesta illogicità ed omessa valutazione di elementi decisivi.

2.— Si è costituita in giudizio l'Arpacal, eccependo la inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del regolamento e del bando di gara, e sostenendo nel merito la infondatezza del ricorso.

3.— Ha proposto intervento adesivo ad adiuvandum la consigliera regionale di parità.

4.— Con ordinanza del 22 febbraio 2010 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti indicati in graduatoria aventi interesse al mantenimento della situazione esistente.

5.— Esposto ciò, in via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità formulate dall'amministrazione resistente.

5.1.— L'eccezione di tardività della impugnazione del regolamento è infondata, in quanto la norma regolamentare, per il suo normale contenuto generale e astratto, non deve essere impugnata autonomamente ma congiuntamente all'atto successivo che di essa faccia concreta applicazione. Avendo riguardo a tale momento successivo di svolgimento applicativo delle prescrizioni regolamentari ne consegue la tempestività del ricorso.

5.2.— La eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione del bando è infondata, per l'assenza di clausole lesive che avrebbero dovuto essere oggetto di espressa contestazione. Infatti, è vero che l'art. 5, punto 2, prevede che «l'assenza dalla prova, intesa come rinuncia alla partecipazione, comporterà l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa». Ma è altrettanto vero che risulta in maniera inequivoca dalla lettura del bando che il predetto punto si riferisce alle sole prove scritte.

5.3.— Nel merito il ricorso è fondato.

Gli artt. 3 e 51 della Costituzione impongono che sia garantita all'uno e all'altro sesso un pari trattamento nell'accesso agli uffici pubblici.

L'amministrazione deve assicurare il principio di uguaglianza ponendo in essere tutti i comportamenti necessari per garantire di fatto tale principio. E' evidente che la situazione di gravidanza impone alla p.a. di adottare tutte quelle misure che

tutelino la donna e la maternità e garantiscano la partecipazione al concorso in condizioni di effettiva parità con gli altri candidati.

L'art. 1 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246) prevede che «la parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione».

L'art. 27 dello stesso decreto stabilisce che «è vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l'accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale».

Alla luce di tali principi e regole di rango costituzionale e legislativo deve conseguentemente ritenersi illegittimo il regolamento dell'ente, nella parte in cui non consente che in situazioni, quale quella in esame, l'amministrazione sia obbligata a consentire lo svolgimento della prova orale.

L'applicazione concreta di tali enunciazioni imponeva, nella specie, pertanto, alla commissione di non applicare la disposizione regolamentare illegittima e consentire alla ricorrente di svolgere la prova orale successivamente al parto e nel rispetto delle condizioni di salute della madre e del bambino.

5.4.— In accoglimento del ricorso gli atti impugnati devono essere annullati. In applicazione del principio di soccombenza, l'amministrazione è condannata a pagare le spese processuali a favore della ricorrente che si liquidano in complessive euro 2.000,00 (duemila) oltre iva e cpa.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, sezione seconda, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna l'amministrazione a pagare le spese processuali a favore della ricorrente, che si liquidano in complessive euro 2.000 (duemila), oltre iva e cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 07/05/2010 con l'intervento dei Magistrati:

Vincenzo Fiorentino, Presidente

Daniele Burzichelli, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/06/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali



Regione Autonoma Della Sardegna
Assessorato del lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale

Ufficio della Consigliera di Parità

COMUNICATO STAMPA

A TUTTE LE REDAZIONI

Importante vittoria dell'Ufficio della Consigliera Regionale di Parità: Il Tar di Catanzaro annulla graduatoria Arpacal che aveva escluso una concorrente in stato di gravidanza

Sentenza storica del Tar di Catanzaro nella lotta alle discriminazioni e per l'affermazione del principio di pari opportunità per uomini e donne in materia di accesso al lavoro: su ricorso presentato dalla lavoratrice e con l'intervento ad adiuvandum della Consigliera Regionale di Parità Stella Ciarletta il Tribunale Amministrativo Regionale ha disposto l'annullamento della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 2 posti come dirigente biologo presso l'Arpacal, nonché dei provvedimenti amministrativi con i quali l'Amministrazione ha escluso la ricorrente dalla prova orale in quanto in stato di gravidanza, violando così un principio costituzionale nonché la normativa in vigore in materia di pari opportunità e contrasto alle discriminazioni di genere, contenuta nel Codice sulle Pari Opportunità tra uomo e donna.

“La sentenza assume un significato strategico, condannando una grave discriminazione operata dalla Commissione nell'escludere la concorrente dal concorso solo perchè in stato di gravidanza. E' importante ricostruire brevemente i fatti: la dottoressa si iscrive al concorso e, superata la prova scritta, viene ammessa all'orale; la data di convocazione coincide con il periodo del parto e la concorrente chiede di posticipare l'orale a un giorno successivo. La Commissione esclude tale possibilità, ma concede di poter effettuare l'esame lo stesso giorno ma in un'altra sede più vicina alla donna, e malgrado la stessa accetti, suo malgrado, tale proposta, non le viene mai comunicata la sede dell'esame e, ironia della sorte, partorisce proprio il giorno prima. Dopo di che il silenzio dell'Amministrazione, che si interrompe solo con la pubblicazione della graduatoria finale del concorso”.

E' evidente come la Commissione abbia ignorato le legittime richieste della concorrente, andando in aperto contrasto con i principi costituzionali di parità uomo donna sul lavoro e in particolare del Codice Pari Opportunità laddove vieta, all'art. 27, trattamenti discriminatori nell'accesso al lavoro.

In tal senso, scrive il Tar nel provvedimento “l'applicazione concreta di tali enunciazioni imponeva, nella specie, alla Commissione di consentire alla ricorrente di svolgere la prova orale successivamente al parto e nel rispetto delle condizioni di salute della madre e del bambino”.

“Con la sentenza del Tar – afferma la consigliera regionale di parità Stella Ciarletta - si apre uno

Via XXVIII Febbraio, n. 5 - 09131 Cagliari

Tel. 070 606 5545-5656 Fax 070 606 7859 consigliera@regione.sardegna.it



Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali



Regione Autonoma Della Sardegna
Assessorato del lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale

Ufficio della Consigliera di Parità

squarcio giuridico sul mondo delle discriminazioni in Calabria, che vede un mercato del lavoro ostile e irto d'ostacoli per le donne, tanto nel settore pubblico che privato, laddove in apparenza sembrano essere garantiti eguali diritti e opportunità per lavoratrici e lavoratori, ma in realtà, si perpetrano prassi illegittime e si penalizzano coloro che scelgono l'esperienza della maternità.

L'impegno come consigliera di parità è quello di eliminare i fattori che causano questi fenomeni discriminatori, principalmente dialogando con i datori di lavoro, siano essi pubblici o privati, per spiegare loro che la maternità è un valore aggiunto e non una condizione di svantaggio della lavoratrice madre e per trovare una soluzione condivisa in favore della permanenza della stessa sul posto di lavoro. Ma quando ci si trova di fronte un silenzio immotivato, allora è necessario ricorrere agli strumenti giudiziari per stigmatizzare prassi illegittime, ingiustificate e lesive dei diritti delle donne”.

Giustizia, dunque, è stata fatta e l'Arpacal dovrà entro 30 giorni annullare la graduatoria e permettere alla giovane biologa di sostenere l'esame orale compatibilmente con le poppate del suo bambino, oltre che rimborsarle le spese legali sostenute per presentare il ricorso innanzi al Tar.

“Affinchè non succedano più casi simili, - conclude la Ciarletta - l'Ufficio della Consigliera Regionale di Parità rimane sempre disponibile a collaborare con la Direzione dell' Agenzia per individuare le criticità che hanno determinato l'increscioso episodio e avviare un percorso condiviso di promozione delle pari opportunità sul posto di lavoro in favore del benessere dei lavoratori e delle lavoratrici.

Via XXVIII Febbraio, n. 5 - 09131 Cagliari

Tel. 070 606 5545-5656 Fax 070 606 7859 consiglieparita@regione.sardegna.it